

PEC 52855
DEL 17.2019



Notaio
Dr. Maria Patrizia Bersotti

Repertorio 70072

Raccolta 25357

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 16 (sedici) del mese di giugno in Sinalunga (SI), Via Voltella n. 115, presso la sede operativa della Venerabile Confraternita della Misericordia di Sinalunga.

Davanti a me Dott. MARIA PATRIZIA BERSOTTI, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- GIARDINI CLAUDIO nato a Sinalunga (SI) il 23 dicembre 1951, residente a Sinalunga (SI) Via Licio Nencetti n. 13, pensionato, codice fiscale GRD CLD 51T23 A468P; che interviene al presente atto nella qualità di Governatore dell'associazione riconosciuta:

- "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di SINALUNGA", con sede in Sinalunga (SI), Via San Martino n. 2, Codice Fiscale 81000850529, detta Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga, Ente dotato di Personalità Giuridica di diritto privato, riconosciuto con delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 385 del 15 dicembre 1998, iscritto al n. 37 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e iscritto ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 al Registro Regionale degli Enti e Organismi di Volontariato tenuto presso la Regione Toscana con Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana in data 26 settembre 1994 n.1074.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dell'associazione suddetta.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto GIARDINI CLAUDIO, in qualità di Governatore, che constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, in questo giorno e per le ore 10 (dieci) in seconda convocazione, ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - codice del terzo settore - in via telematica e a mezzo affissione di avviso di convocazione presso la sede sociale e in altri luoghi pubblicamente frequentati;

- che in prima convocazione, l'assemblea convocata per le ore 9 (nove) e 30 (trenta), è andata deserta;

- che sono presenti in proprio e per deleghe che vengono acquisite agli atti dell'associazione numero 21 (ventuno) confratelli;

- che sono presenti i componenti del Magistrato nelle persona di esso Governatore, del Vice Governatore Andreucci Fabrizio, e dei Consiglieri Bracciali Annalisa, Donzellini Marco e Mugnai Fausto;

Registrato a
Montepulciano
il 18 giugno 2019
al n. 1570 serie 1T.

- che non sono presenti i Proviviri;
- che non sono presenti i Membri del Collegio dei Sindaci Revisori;
- che non è presente il Correttore;
- che pertanto ai sensi del vigente statuto, la presente assemblea in seconda convocazione ai sensi del D.Lgs 117/2017 è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti indicati nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del nuovo statuto redatto in modo conforme alle vigenti leggi relative al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - codice del Terzo settore.

Prende la parola il Governatore che dichiara all'assemblea che si rende necessario adeguare lo statuto a quanto previsto dalla nuova normativa del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Complessivamente il nuovo Statuto risponderà alle seguenti esigenze:

- a) Necessità di adeguamento alle nuove leggi del Terzo Settore
- b) Necessità di indicare in modo preciso e dettagliato le attività che effettivamente si svolgono e che precedentemente erano indicate in modo complessivo e generico.
- c) Adeguamento agli Statuti di tutte le Misericordie d'Italia
- d) Semplificazione e ammodernamento del linguaggio e delle procedure e eliminazione di organi che ormai appaiono definitivamente sorpassati.

Il Governatore dichiara che il vecchio Statuto è stato modificato in base al modello compilato dal "Siena Soccorso - CE-SVOT". Dopo la modifica, il nuovo Statuto è stato trasmesso al Siena Soccorso che lo ha approvato; e che Siena Soccorso provvederà a inviare alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia uno statuto modello analogo a quello che verrà approvato dalle 43 (quarantatré) associazioni di Misericordia della Provincia di Siena.

Il Governatore espone pertanto le

MODIFICHE APPORTATE

- quanto all'articolo 4 "Finalità" riferite alle attività Sottolineando che la scelta effettuata da questo Magistrato di eliminare le voci che non sono di nostro interesse sono motivate da quanto previsto nella circolare del Ministero Lavoro e Politiche Sociali di circa due mesi fa.

- quanto all'articolo 16 "Qualifiche dei confratelli" abbiamo effettuato una modifica al comma 2.

- la Confraternita prevede anche la figura del sostenitore, cioè colui che contribuisce al sostentamento della Confraternita, con gli stessi diritti e doveri dei confratelli.

Si apre la discussione e il socio Bacconi Pierluigi propone di integrare l'oggetto sociale con quanto previsto alla lettera D del D.lgs 117/2017 contenente l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché l'esercizio

di attività culturali di interesse sociale.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità dei voti dei confratelli presenti, con l'astensione del confratello Bacconi Pierluigi, e pertanto validamente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto proposto dal Governatore, con l'integrazione dell'oggetto sociale di quanto previsto alla lettera D del D.Lgs 117/2017. Lo statuto nella sua redazione aggiornata, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 11 (undici) e 30 (trenta).

SPESE

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 Codice del Terzo Settore, il presente verbale - contenente modifiche per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 - è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della professione, e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi.

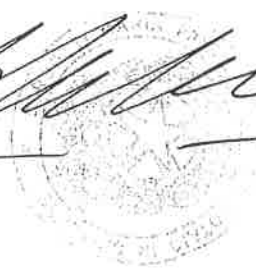
Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli occupati per cinque pagine intere e quanto di questa sesta - è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, dichiara di approvarlo essendo conforme alla sua volontà, e viene sottoscritto alle ore 12 (dodici).

F.to GIARDINI CLAUDIO

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 18 giugno 2019





Notaio

Dr. Maria Patrizia Bersotti

Allegato "A" all'atto n. 70072/25357

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita la "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SINALUNGA ODV" con sede in SINALUNGA (SIENA) Diocesi di CHIUSI - PIENZA - MONTEPULCIANO - da ora in avanti denominata Misericordia o Confraternita.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

1. La Misericordia di SINALUNGA è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. La Misericordia ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 3 - ELEMENTI GIURIDICI

1. La Misericordia di SINALUNGA è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.
2. La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canonici 298-311 "Norme comuni" e canonici 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. La Confraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-

ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. interventi e prestazioni sanitarie;

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

j. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

k. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

l. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

In particolare la Confraternita potrà:

- impegnarsi per l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la Civiltà dell'amore;

- svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

- realizzare interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di acco-

glienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

- promuovere la donazione di organi;
- operare nei diversi settori della Protezione Civile nonché realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- attuare iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- operare nell'ambito dell'alloggio sociale nonché realizzare ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- provvedere all'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- operare nell'ambito della tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

2. La Misericordia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle in interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata mediante deliberazione del Magistrato.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1. La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-operativo dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 6 - SEZIONI

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo ema-



nate dal Magistrato della Confraternita.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE

1. In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

ARTICOLO 8 - STEMMMA ED IMMAGINE COORDINATA

1. Lo stemma della Confraternita è rappresentato da un ovale con fondo verde contornato da due tralci di alloro sormontati da corona civica dorata, in mezzo la croce latina in rosso e lettere in gotico F - M (Fraternitas - Misericordiae).

2. La Misericordia si riconosce ed applica l'immagine coordinata del movimento che è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 9 - VESTE

1. La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 10 - ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

1. La Confraternita aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la sua partecipazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 11 - ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 12 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a. quote e contributi degli iscritti;
- b. contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c. contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. entrate derivanti dalle attività non di interesse generale di cui all'articolo 4 comma 2;
- g. entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

2. Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13 - IL VOLONTARIO

1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
2. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è associato.
5. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ARTICOLO 14 - GRUPPI OPERATIVI

1. La Confraternita può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme". Per tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.



CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA

ARTICOLO 15 - ISCRIZIONE

1. Tutti gli iscritti alla Confraternita, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
2. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
3. L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Magistrato, nel libro degli associati. Il Magistrato deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma secondo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 19. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ARTICOLO 16 - QUALIFICHE DEI CONFRATELLI

1. I Confratelli sono coloro che condividono le finalità

della Confraternita e partecipano alle attività della stessa con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

2. La Confraternita prevede anche la figura del sostenitore, cioè colui che contribuisce al sostentamento della Confraternita con gli stessi diritti e doveri dei Confratelli.

CAPO III

DIRITTI, DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ARTICOLO - 17 - DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

1. Gli iscritti alla Confraternita hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi;
 - b) essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci e purchè non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'articolo 28;
 - c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita;
 - d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
 - e) frequentare i locali della Misericordia;
 - f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
 - g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.
2. Gli iscritti alla Confraternita devono:
 - a. osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
 - b. tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
 - c. disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
 - d. tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
 - e. collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
 - f. partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
 - g. assolvere al pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti



ti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a. ammonizione;
- b. sospensione a tempo determinato;
- c. decadenza;
- d. esclusione;

2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

3. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo articolo 19.

ARTICOLO 19 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

1. La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'articolo 15. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 17 comma 2 oppure rimanga moroso per un biennio nel pagamento della quota sociale. Si perde per esclusione quando il socio abbia tenuto comportamenti che abbiano ingenerato danni materiali o morali di una certa gravità alla Misericordia. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

2. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento di decadenza potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato; in tal caso l'Interessato dovrà presentare al Governatore, con le modalità di cui all'articolo 15, e sulla quale Il Magistrato delibererà sentito il parere del Collegio Probivirale, l'eventuale accettazione. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

3. I Confratelli che comunque abbiano cessato di appartenere alla Misericordia non hanno alcun diritto sul patrimonio

della stessa.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ARTICOLO 20 - GLI ORGANI

1. Sono organi della Confraternita:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Magistrato;
 - c) Il Governatore;
 - d) Il Collegio Probivirale;
 - e) Il collegio dei sindaci revisori ove espressamente previsto;
 - f) L'organo di controllo, qualora si verificano i requisiti previsti dalla legge.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 21 - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni 4 (quattro) anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
 - a. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
 - b. quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
 - c. quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
 - d. quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
2. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le moda-



lità di cui dell'articolo 22.

ARTICOLO 24 - QUORUM COSTITUTIVO

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre ch  tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Confratello potr  farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potr  essere portatore di pi  di due deleghe.

ARTICOLO 25 - QUORUM DELIBERATIVO

1. L'Assemblea delibera validamente con la met  pi  uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori, ove previsti, non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'articolo 40.

ARTICOLO 26 - ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea ha il compito di:
 - a. deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformit  con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attivit  della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o dell'Organo di controllo laddove previsti;
 - b. esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
 - c. stabilire il numero dei componenti il Magistrato e eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
 - d. nominare, ove previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
 - f. deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'articolo 40;
 - g. nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la Commissione Elettorale;
 - h. assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
 - i. delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;

j. deliberare lo scioglimento;

k. deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia.

IL MAGISTRATO

ARTICOLO 27 - ATTRIBUZIONI

1. Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:

a. provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 4 comma 2;

b. provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c. provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;

d. redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento della Confraternita;

e. delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f. provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g. predispone il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla normativa vigente, e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

h. delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i. prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

j. delibera l'ammissione degli associati e assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

k. cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati

al Correttore;

- l. propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- m. istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- n. autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- o. determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;
- p. propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- q. provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- r. tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;
- s. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

ARTICOLO 28 - COMPOSIZIONE

1. Il Magistrato è composto da nove Confratelli. Il Correttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Magistrato.
2. Possono essere eletti nel Magistrato alla data stabilita per le elezioni, tutti i confratelli iscritti da almeno 24 mesi nel libro soci. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro, di Sindaco revisore o nominati membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti.
3. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.
4. A tutti gli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non so-

no opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 29 - ADUNANZE

1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 30 - IL GOVERNATORE

1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

1. In particolare il Governatore:

- a. vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b. indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c. attua le deliberazioni del Magistrato;
- d. cura congiuntamente con il Segretario la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- e. tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- f. prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

2. L'incarico di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ARTICOLO 31 - IL VICEGOVERNATORE

1. Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua

prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvata, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 32 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige e sottoscrive i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera d) dell'articolo 30. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

ARTICOLO 33 - GRATUITÀ E DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito; i componenti gli organi durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 34 - IL COLLEGIO PROBIVIRALE

1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e della Misericordia e che i sono contraddistinti per la loro dedizione. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 28 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. In particolare:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b. interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti;
- c. decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e. sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 43.

2. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. Stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

3. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ARTICOLO 35 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea può eleggere fra i Confratelli, al non verificarsi delle previsioni dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente articolo 28, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato e dell'Assemblea. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti, e delibera a maggioranza. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

2. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 36 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 37 - IL CORRETTORE

1. L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

2. Il Correttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, senza diritto di voto.

ARTICOLO 38 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea in riunione indetta almeno 90 (novanta) giorni prima la data che precede la scadenza del mandato ovvero della indizione delle elezioni. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate. La commissione ha il compito di:

- a. nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b. redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato contenente un numero almeno doppio dei componenti l'organo;
- c. redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d. redigere, ove previsto, la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i

primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

2. Le liste devono riportare il nome del Confratello.

3. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

4. La commissione inoltre:

- i. accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- ii. accerta la regolarità delle deleghe;
- iii. cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

ARTICOLO 39 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti, ove previsto, ed un numero di preferenze pari ai 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 40 - RIFORMA DELLO STATUTO

1. La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'articolo 27 punto 1), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisi-